

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

**del ricorso nella controversia proposta da DESANTIS Francesco,
GIOVANNELLI Elena, ORLANDO Tommaso e RUSSO Nicola innanzi al T.A.R.
di Roma - Sezione Prima Bis - R.G. n° 4694/2026**

in esecuzione della Ordinanza n° 12601/2026, pubblicata in data 09/07/2026.

I sigg.ri **DESANTIS Francesco**, nato a Terni (TR) il 17/02/1982 e ivi residente in strada di Collierolletta n° 30, C.F.: DSNFNC82B17L117K, **GIOVANNELLI Elena**, nata a Frosinone (FR) il 06/12/1988 e residente Strangolagalli (FR) in via Cerqueta n° 1, C.F.: GVNLE88T46D810T, **ORLANDO Tommaso**, nato a Petralia Sottana (PA) il 24/06/1997 e ivi residente in via Paglia n° 10, C.F.: RLNTMS97H24G511O e **RUSSO Nicola**, nato a Caserta (CE) il 17/08/1991 e residente a Capodrise (CE) in via Francesco Rao n° 96, C.F.: RSSNCL91M17B963E, con il patrocinio dell'avv. Giacomo Sgobba, hanno introdotto innanzi al T.A.R. per il Lazio, Roma, Prima Bis, il ricorso avente R.G. n° 4694/2026, con il quale hanno chiesto l'annullamento: nei limiti di interesse, del decreto M_D A0582CC REG2026 0015342 03/03/2026 di approvazione della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT37 - assistente ai servizi di vigilanza - nell'ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell'area degli assistenti del Ministero della Difesa (bando del 18/07/2024 - prot. n° M_D A0582CC DE12024 0000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n° 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei; nei limiti di interesse, della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT37 - assistente ai servizi di vigilanza - nell'ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell'area degli assistenti del Ministero della Difesa (bando del 18/07/2024 - prot. n° M_D A0582CC DE12024 0000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n° 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei; della nota di chiarimento prot. n° M_D A0582CC REG2026 0023448 del 02/04/2026, avente ad oggetto "*LIMITE MASSIMO DEI CANDIDATI IDONEI NELLE GRADUATORIE CONCORSUALI (c.d. norma taglia-idonei). Concorso pubblico per 1000*

posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico, Area funzionale Assistenti, nei ruoli del Ministero della difesa, pubblicato il 23 luglio 2024"; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla formazione della graduatoria e all'applicazione del limite in questione, con riserva di proporre motivi aggiunti. I ricorrenti hanno chiesto altresì l'accertamento e la declaratoria del loro diritto all'inserimento nella graduatoria del settore di riferimento nelle rispettive posizioni in base al punteggio ottenuto all'esito della selezione pubblica.

Nella Camera di Consiglio del 08/07/2026 i Giudici della Sezione adita hanno emesso l'ordinanza n° 12601/2026 con la quale hanno ordinato agli istanti la pubblicazione sul sito dell'intimata Amministrazione di un estratto del contenzioso sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

Il Collegio adito ha specificato che il relativo annuncio dovrà contenere l'indicazione della ordinanza e del ricorso sul sito internet dell'Amministrazione, nella medesima pagina in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta.

Il Collegio adito ha altresì previsto che l'integrazione del contraddittorio dovrà essere eseguita *"entro venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza"* alla Direzione generale per il personale civile del Ministero della Difesa e che l'Amministrazione *"provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva"*, con deposito della prova dell'avvenuta notifica, a cura dei ricorrenti, entro venti giorni dal rilascio della medesima attestazione.

A ciò si provvede.

1) **Con il ricorso incardinato innanzi alla Sezione Prima Bis del T.A.R. di Roma - R.G. n° 4694/2026 c/ MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t.; FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,** recante anche domanda di sospensiva dei provvedimenti impugnati, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, nei limiti di interesse, del decreto M_D A0582CC REG2026 0015342 03/03/2026 di approvazione della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale

FT37 - assistente ai servizi di vigilanza - nell'ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell'area degli assistenti del Ministero della Difesa (bando del 18/07/2024 - prot. n° M_D A0582CC DE12024 0000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n° 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei; nei limiti di interesse, della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT37 - assistente ai servizi di vigilanza - nell'ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell'area degli assistenti del Ministero della Difesa (bando del 18/07/2024 - prot. n° M_D A0582CC DE12024 0000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n° 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei; della nota di chiarimento prot. n° M_D A0582CC REG2026 0023448 del 02/04/2026, avente ad oggetto "*LIMITE MASSIMO DEI CANDIDATI IDONEI NELLE GRADUATORIE CONCORSUALI (c.d. norma taglia-idonei). Concorso pubblico per 1000 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico, Area funzionale Assistenti, nei ruoli del Ministero della difesa, pubblicato il 23 luglio 2024*"; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla formazione della graduatoria e all'applicazione del limite in questione, con riserva di proporre motivi aggiunti.

A sostegno del ricorso gli istanti hanno eccepito i seguenti motivi di ricorso:

1. - violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 9, del D.L. 14/03/2025, n° 25 (convertito con L. 09/05/2025, n° 69) - violazione dell'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n° 165 - errata applicazione del taglia-idonei alla graduatoria approvata nel 2026 - violazione del principio *tempus regit actum* e della *lex specialis* del bando - violazione del principio di unitarietà del procedimento concorsuale - eccesso di potere per contraddittorietà, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento;
2. - violazione del principio di unitarietà del procedimento concorsuale - violazione della *lex specialis* del bando - violazione del principio di *par condicio* tra i candidati - violazione del principio di autovincolo della pubblica amministrazione - violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. - eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà intrinseca e ingiustizia

manifesta;

3. - violazione del principio di parità di trattamento - violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione - violazione dell'art. 35 del D.Lgs. 30/03/2001, n° 165 - eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche: disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria;

4. - sotto diverso e autonomo profilo: violazione del principio di *par condicio* tra i concorrenti - violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. - violazione dell'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 30/03/2001, n° 165 - violazione degli artt. 1, 2 e 12 del D.P.R. 09/05/1994, n° 487 - eccesso di potere per alterazione della parità di condizioni tra i candidati della medesima procedura, illogicità manifesta, contraddittorietà e difetto di motivazione;

5. - violazione e falsa applicazione degli artt. 678 e 1014, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 15/03/2010, n° 66 (codice dell'ordinamento militare - di seguito c.o.m.) - violazione della riserva obbligatoria del 50% a favore dei militari volontari - svuotamento della quota riservata per effetto illegittimo del taglia idonei - violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione - eccesso di potere per contraddittorietà e ingiustizia manifesta.

I ricorrenti hanno anche sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del D.Lgs. 30/03/2001, n° 165 nella parte in cui consente, nella sua applicazione concreta, un trattamento differenziato dei candidati del medesimo bando - violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Congiuntamente al predetto ricorso le istanti hanno proposto anche istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

2) **Con ordinanza n° 12601/26, pubblicata in data 09/07/2026, i Giudici della Sezione Prima Bis del T.A.R. di Roma,** in accoglimento alla istanza presentata, hanno così disposto:

“Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria finale del concorso e di autorizzare parte ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi degli articoli 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm. – mediante la pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso sul sito internet dell'Amministrazione, nella medesima pagina in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta; Ritenuto di disporre che: - a tali incombenzi parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro

venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, alla Direzione generale per il personale civile del Ministero della Difesa; - l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva; - la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro venti giorni dal rilascio della medesima attestazione".

L'udienza per la trattazione nella Camera di Consiglio è fissata per il **23/09/2026**.

* * * * *

Tanto premesso, si notifica quanto sopra per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 52 c.p.a., e in esecuzione dell'ordinanza n° 12601/2026 emessa dalla Sezione Prima Bis del T.A.R. di Roma.

L'udienza in Camera di Consiglio del ricorso risulta confermata al **23/09/2026**, come in precedenza disposto.

Conversano, 22 luglio 2026

Avv. Giacomo Sgobba

Firmato
digitalmente da
**Giacomo
Sgobba**

CN = Giacomo
Sgobba
C = IT